



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S.Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti
Loro Sedi

Circolare flash n. 18

Oggetto: LE INDENNITA' PER L'EMERGENZA COVID-19 E I PRIMI CHIARIMENTI DELL'INPS

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il Legislatore ha previsto il **riconoscimento di un'indennità pari a € 600** a favore "dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19".

La predetta indennità è **riconosciuta per il mese di marzo** e non concorre alla formazione del reddito.

Con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 l'INPS aveva fornito i "primi" chiarimenti in merito alla suddetta agevolazione, che di seguito vengono riportati.

1. Soggetti beneficiari

Indennità professionisti / CO.CO.CO.

L'art. 27, DL n. 18/2020 riconosce **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA "attiva" al 23.2.2020.**

Con il citato Messaggio n. 1288, l'INPS ha specificato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di **studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo** di cui all'art. 53, comma 1, TUIR. Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** "attivi" alla medesima data; iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

Indennità artigiani / commercianti

L'art. 28, DL n. 18/2020 riconosce **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria),



non titolari di un trattamento pensionistico diretto e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.**

Con il citato Messaggio n. 1288, l'INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni.

Considerata la portata generale della norma, l'indennità **spetterebbe** in particolare ai titolari di **ditte individuali**, ai **soci** di società di persone e di capitali e ai **collaboratori** di imprese familiari iscritti alla gestione Inps Artigiani e Commercianti. La stessa **non spetta** invece agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

Inoltre non potranno beneficiare della misura a sostegno del reddito le attività identificate come essenziali nel DPCM dell'11.03.2020, come ad esempio: le farmacie, le parafarmacie, i punti vendita di generi alimentari di prima necessità, le edicole, ecc..

Altri beneficiari

L'indennità di € 600 spetta altresì ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) ai lavoratori agricoli (art. 30) e dello spettacolo (art. 38).

2. Modalità di richiesta delle indennità

Merita innanzitutto rammentare che l'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere le indennità in esame non sarà utilizzata la modalità del "click-day". Lo stesso Istituto con il citato Messaggio n. 1288 aveva chiarito inoltre che la domanda:

- dovrà essere **presentata in via telematica** utilizzando i canali disponibili sul sito Internet dell'INPS;
- sarà **disponibile entro la fine del mese di marzo.**

Recentemente, con il Messaggio 26.3.2020, n. 1381 lo stesso Istituto ha inoltre comunicato l'attivazione di una "semplificazione" per l'accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare/inviare le domande in esame, nonché per l'emissione del PIN dispositivo, di seguito esaminate.

2.1. Modalità semplificata di richiesta del PIN on line

Per accedere ai propri servizi online l'INPS rammenta innanzitutto che il soggetto interessato deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto** (per alcune attività semplici di consultazione / gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- **SPID** di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (**CIE**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**) già abilitata all'utilizzo per le procedure telematiche.

A tal proposito, per quanto concerne l'emissione del PIN dispositivo, nel Messaggio n. 1381 in esame, l'INPS annuncia l'attivazione (a breve) di una **nuova procedura per l'emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza** che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.

Di seguito si riporta il link di collegamento relativo alla pagina web sulla quale è possibile richiedere il PIN on line:

- <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>



Si raccomanda di indicare, tra i dati richiesti, il Vostro numero di cellulare, sul quale Vi verrà recapitato il PIN.

2.2. Modalità di compilazione/invio semplificata della domanda di “Indennità Covid-19”

La domanda all’INPS può essere effettuata con:

- Modalità ordinaria, qualora il cittadino sia munito di PIN dispositivo, Spid di livello 2 o superiore, carta d’identità elettronica e CNS abilitata;
- Modalità semplificata, qualora il richiedente sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria, permettendo di inserire soltanto la prima parte del PIN (PIN semplificato di cui sopra).

Per quanto concerne la compilazione della domanda on line, la procedura da seguire accedendo al sito dell’INPS è la seguente:

- Entrare nella sezione personale attraverso il PIN Cittadino;
- Proseguire per accesso servizi on line;
- Nella barra di ricerca selezionare “domande per prestazioni a sostegno del reddito”;
- Selezionare “Indennità Covid-19”;
- Invio domanda

The screenshot shows a search bar at the top left with the word 'Cerca'. Below it is a list of services. 'Indennità COVID-19' is highlighted in yellow and has a sub-link 'Invio domanda'. To the right, under the heading 'Invio domanda', there is a text box containing the following information:

Il servizio di presentazione della domanda di indennità **COVID-19** prevista dal Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, sarà disponibile a breve.

Le indennità previste riguarderanno le seguenti categorie:

- Professionisti con partita IVA e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO;
- Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori agricoli operai a tempo determinato;
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

On the left side of the screenshot, a list of other services is visible:

- Informazioni
- Indennità COVID-19** (Invio domanda)
- NASPI
- DIS-COLL
- Altri trattamenti di disoccupazione e mobilità
- Disoccupazione e/o ANF agricola
- Maternità
- Assegno di natalità - Bonus Bebè
- Bonus Infanzia: domanda per il contributo asilo e voucher baby sitting
- Disabilità
- Assegno al Nucleo Familiare
- Assegni Familiari
- Assegno cure antitubercolari
- Assegno congedo matrimoniale
- Richiamo alle armi
- Rimpatrio lavoratore extracomunitario
- Domanda Fondo di Garanzia
- Indennità di Malattia e Degenza Ospedaliera Gestione Separata

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Brescia - Palazzolo sull’Oglio (Bs), 27.03.2020

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)